



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Sezione Lavoro

La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:

dott.ssa	Gabriella Portale	Presidente
dott.	Rosario Murgida	Consigliere relatore
dott.	Antonio Cestone	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al numero 1323 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente

TRA

I.N.P.S. anche in qualità di mandatario di **SCCI s.p.a** (avv.ti Lucia Orsingher, Mariateresa Pugliano, Giacinto Greco, Francesco Muscari Tomaioli)

appellante

E

BRENTA S.R.L. (avv. Federica Candelise)

appellata e appellante incidentale

Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Opposizione ad avviso di addebito. Prescrizione dei crediti contributivi.

Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.

FATTO

1. Il tribunale di Cosenza, in accoglimento il ricorso proposto dalla società Brenta s.r.l. il 7.9.2018, ha annullato l'avviso di addebito con cui l'INPS rivendica dalla società il pagamento dei crediti contributivi scaturenti dalle note di rettifica dei DM10 relativi al periodo dicembre 2012-maggio 2013. Pur rigettando i motivi di opposizione attinenti alla irregolare notifica a mezzo posta elettronica certificata dell'avviso di addebito, il tribunale ha

rilevato l'assenza di atti interruttivi nel quinquennio successivo alla maturazione del credito dell'Istituto previdenziale e, pertanto, lo ha dichiarato prescritto.

2. L'INPS, che agisce anche quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti dell'Istituto (SCCI s.p.a.), ha proposto appello perché addebita al tribunale:

1) di non aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva della SCCI s.p.a. e il difetto dell'interesse dell'opponente ad agire nei confronti della medesima società di cartolarizzazione;

2) di aver trascurato che l'opponente non aveva negato di aver ricevuto le note di rettifica di cui l'Istituto aveva fornito documentazione (integrandola in appello con la produzione di "pec con busta di consegna"), le quali, pertanto, erano valse ad interrompere il corso della prescrizione;

3) di aver posto a carico dell'INPS le spese che invece avrebbe dovuto, al più compensare, stante il rigetto delle eccezioni formali di controparte e l'illegittima chiamata in causa della SCCI s.p.a.

3. La società opponente, nel chiedere il rigetto dell'appello che assume infondato, ha proposto appello incidentale per dolersi del rigetto dei motivi di opposizione riguardanti le modalità di notifica per via telematica dell'avviso di addebito opposto.

4. Sentiti i difensori comparsi all'udienza di discussione, il Collegio ha deciso come da separato dispositivo.

DIRITTO

5. Il primo motivo dell'appello principale è inammissibile perché nessuna pronuncia sfavorevole alla SCCI s.p.a. è stata resa dal tribunale. Sicché della sua mancata estromissione né l'INPS, né la società di cui è mandatario, hanno interesse e ragione di dolersi.

6. Il secondo motivo dell'appello principale è fondato per tre alternativi ordini di ragioni.

6.1. In primo luogo, il tribunale non ha considerato che l'INPS, nel costituirsi in giudizio, aveva dedotto di aver notificato alla società opponente le note di rettifica per il recupero dei contributi scaturenti dalla perdita delle agevolazioni previdenziali di cui essa aveva goduto nel periodo di interesse. L'Istituto aveva affermato di aver proceduto al recupero "attraverso l'emissione di note rettifica notificate tutte insieme alla società con pec del 15.2.2018 e ricevute in data 16.2.2018 (doc. 5 e 6)". Questa allegazione, relativa

all'esistenza di un atto interruttivo della prescrizione eccepita dalla opponente, non aveva formato oggetto di contestazione nelle successive difese della medesima opponente. Come tale, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il tribunale avrebbe dovuto espungerla dal novero dei fatti da provare¹ e avrebbe dovuto quindi ritenere prescritti solo i contributi del mese di dicembre 2012, da pagarsi entro il mese successivo di gennaio 2013. L'atto interruttivo notificato il 16.2.2018 è infatti valso ad escludere la prescrizione dei contributi dovuti per i mesi successivi, da gennaio a maggio del 2013.

6.2. In secondo luogo, il tribunale non ha considerato che l'INPS, a sostegno della dedotta notifica di quelle note di rettifica, aveva prodotto documentazione rinveniente nei suoi archivi digitali. Quei documenti, in mancanza di contestazione dell'opponente, forniscono la prova dell'intervenuta notifica dell'atto di interruttivo che è stata invece ritenuta mancante².

6.3. In terzo luogo, va comunque constatato che l'INPS, ad integrazione della documentazione che aveva prodotto in primo grado, ha depositato in appello la ricevuta della comunicazione di posta elettronica relativa alle notifiche risultanti da quella stessa documentazione. Il nuovo documento che ha prodotto può essere acquisito in appello, stante:

a) l'allegazione, già in primo grado, dell'esistenza degli atti interruttivi da parte dell'ente previdenziale, il quale li aveva specificamente menzionati³. La circostanza relativa

¹ Cass. 26395/2016: "Nel rito del lavoro, il principio che esclude dal tema di indagine il fatto costitutivo della domanda per effetto della sua mancata contestazione, giusta l'art. 416, comma 3, c.p.c., incontra l'unica deroga nella possibilità che il giudice ne accerti, d'ufficio, l'esistenza o l'inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite". Cass. 3245/2003: "Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro ... comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione; ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto".

² Cass. n. 4297/2003: "Gli estratti contributivi su modulo a stampa prodotti in giudizio dall'INPS sono la riproduzione a stampa di un documento elettronico, secondo quanto previsto dall'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e come tali non abbisognano per spiegare i loro effetti di alcuna sottoscrizione; ad essi devono quindi essere riconosciuti gli effetti di cui all'art. 2712 cod. civ., e pertanto, in mancanza di contestazione della controparte, costituiscono piena prova dei fatti in essi rappresentati".

³ Cass. 14755/2018: "L'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e

all'avvenuta interruzione della prescrizione, pertanto, era stata sottoposta al contraddittorio dianzi al primo giudice⁴ e la società opponente – per come si è già rimarcato – non l'aveva contestata: non aveva infatti, negato di aver ricevuto le note di rettifica che l'INPS aveva richiamato proprio per contrastare l'eccezione di prescrizione;

b) la decisività della prova che da quei documenti si desume al fine di escludere la prescrizione denunciata dalla società opponente e ritenuta dalla gravata sentenza⁵. Vanno acquisiti, dunque, proprio perché sono in grado di dirimere la controversia offrendo definitiva conferma ad una pista probatoria che l'ente previdenziale aveva tracciato mediante la produzione dell'estratto dei propri archivi informatici che attestava il compimento di atti di recupero dei crediti contributivi di che trattasi⁶.

quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado).

⁴ Cass. 9226/2018: “Nel rito del lavoro, pur configurandosi l'eccezione di interruzione della prescrizione come eccezione in senso lato e non in senso stretto, che può essere rilevata anche d'ufficio da parte del giudice del gravame, non sussiste la facoltà di produrre per la prima volta in appello i documenti attestanti l'avvenuta interruzione, ove una qualche prova in merito non sia stata acquisita, o il fatto interruttivo non sia stato allegato in primo grado, posto che il potere officioso di acquisizione documentale è destinato solo a vincere i dubbi residuati dalle risultanze di primo grado; ne consegue che le prove del fatto interruttivo non acquisite in primo grado devono ritenersi ammissibili in appello, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., solo ove rispondano al duplice requisito dell'indispensabilità e della finalizzazione alla dimostrazione di fatti già allegati e discussi fra le parti in prime cure. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva dichiarato l'interruzione della prescrizione sulla base di un documento tardivamente prodotto con l'atto d'appello dall'INPS, rimasto contumace nel corso del giudizio di primo giudizio)”.

⁵ Cass. 25434/2019: “Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato, attesa la distinzione rispetto a quelle in senso stretto, non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis"; ne consegue che in presenza di una eccezione in senso lato il giudice può esercitare anche i propri poteri officiosi al fine di ammettere le prove indispensabili, cioè quelle idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli eventi”.

⁶ Cass. 11845/2018: “Nel rito del lavoro occorre temperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative

7. Con l'appello incidentale, la società opponente:

1) ripropone, in primo luogo, la denuncia dei vizi che ascrive alla notifica dell'avviso di addebito eseguita mediante posta elettronica certificata (PEC). Lamenta pertanto che: a) la "PEC" non recava la dicitura "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" che si applica anche agli "atti aventi natura amministrativa"; b) l'avviso comunicato via "PEC" era privo di attestazione di conformità all'originale; c) la tempestiva proposizione del ricorso in opposizione non poteva avere alcuna efficacia sanante.

Trattasi di rilievi che vanno però disattesi in base all'assorbente principio della sanatoria delle denunciate nullità per raggiungimento dello scopo⁷ (desumibile dalla tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito) di cui il tribunale ha fatto corretta applicazione⁸;

2) sostiene, in secondo luogo, che la comunicazione mediante posta elettronica certificata delle note di rettifica a cui l'INPS attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione "non è stata a suo tempo neanche presa in considerazione" dalla società, proprio perché affetta dagli stessi vizi che affliggono la notifica dell'avvio di addebito.

Il rilievo è però inammissibile perché tardivamente sollevato solo in questo grado del giudizio. Esso, del resto, vale a confermare quel che la società non aveva negato già in primo grado: ossia che la comunicazione contenente le note di rettifica e la contestuale richiesta di pagamento le era stata recapitata. Tanto determina la sanatoria per raggiungimento dello scopo dei vizi che essa ascrive a quella notifica;

"piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado".

⁷ Cass. 20214/2021: "Nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata ... la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo". Cass. SU 23620/2018: "L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisca una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica)".

⁸ In dottrina: "Poiché la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto, la sua nullità o inesistenza non determina in via automatica la nullità o inesistenza della cartella/avviso, quando ne risulti in modo inequivoco la piena conoscenza da parte del debitore ... La nullità, quindi, è sanata, a norma dell'art. 156, comma 2, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione". Cfr. Cass. n. 10890/2022, n. 6842/2022, n. 26310/2021, n. 21071/2018, n. 18480/2016.

3) ribadisce, in terzo luogo, le contestazioni che già nel ricorso introduttivo aveva mosso alla quantificazione dei contributi che le erano stati richiesti, lamentando che nell'avviso di addebito non sia esplicitato, in dettaglio, il calcolo giustificativo degli stessi.

Anche questo terzo rilievo è infondato per due alternativi ordini di ragioni, in quanto:

a) per un verso, l'avviso di addebito reca l'indicazione delle inadempienze contestate alla società, richiamando le note di rettifica da DM10 ed elencando, per ciascuna delle mensilità interessate, gli importi dovuti anche a titolo di sanzioni. Quelle note di rettifica che la società non nega di aver ricevuto (e che anzi in appello produce – cfr. all. 1 alla sua memoria di costituzione – così dimostrando viepiù che le erano state notificate) contemplavano, in dettaglio, gli importi e i dati relativi alle omissioni contributive da recuperare;

b) per altro verso, la società non ha contestato, neanche in appello, ciò che l'INPS aveva tempestivamente dedotto in merito al titolo della propria pretesa creditoria, scaturente dalla perdita, da parte della società, delle agevolazioni contributive dovuta, ai sensi dell'art. 1, c. 1175, della l. n. 296/2006, all'irregolare pagamento di premi INAIL che le è costato il rilascio di un certificato di regolarità contributiva (DURC) negativo. Tanto comporta che è a carico della società la prova di aver legittimamente fruito di quelle agevolazioni contributive nella misura che l'INPS invece assume indebita⁹. E tale prova – relativa all'an e al quantum del diritto a quelle stesse agevolazioni – non l'ha data.

8. Ne conseguono, in riforma della gravata sentenza, (a) la declaratoria di prescrizione dei soli crediti riferiti alla mensilità di dicembre 2012 e (b) la condanna della società appellata al pagamento degli importi che, nell'avviso di addebito opposto, attengono alle mensilità successive, oltre alle maggiorazioni di legge¹⁰.

9. L'accoglimento in misura tanto esigua delle ragioni dell'opponente giustifica la compensazione di un solo terzo delle spese del doppio grado di giudizio e la sua condanna a

⁹ Cass. 1157/2018: "In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanta il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata ...". Cass. 16351/2007: "Nella controversia avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il recupero di contributi non corrisposti per applicazione di sgravi contributivi, compete al datore di lavoro opponente l'onere di provare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter beneficiare della detrazione".

¹⁰ Cass. 38236/2021: "In tema di riscossione coattiva dei contributi previdenziali, anche qualora il ricorso sia accolto solo parzialmente, gli avvisi impugnati perdono la loro efficacia di atti impositivi, poiché il contribuente non è tenuto ad adempiere all'obbligazione in conformità a tali atti ma ad ottemperare alla sentenza che, nel processo di "impugnazione-merito", li sostituisce, vincolando sia l'ente impositore che il concessionario alla riscossione relativamente alla nuova determinazione del debito".

rifondere all'INPS gli altri due terzi, che si liquidano come da dispositivo in base al valore della controversia (€ 4.156,34) e ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i. escludendo i compensi per la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento.

10. Stante il rigetto dell'appello incidentale ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte che l'ha proposto, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da I.N.P.S., con ricorso depositato il 19.10.2021, e sull'appello incidentale proposto da BRENTA s.r.l., con memoria depositata il 19.9.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1067/21, pubblicata in data 12.5.2021, così provvede:

1. Accoglie per quanto di ragione l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e, in parziale riforma della grava sentenza: a) dichiara prescritti i crediti azionati dall'INPS con l'avviso di addebito opposto limitatamente a contributi, accessori e sanzioni relativi alla mensilità di dicembre 2012; b) condanna la società appellata al pagamento degli importi indicati nel medesimo avviso di addebito per le mensilità successive, oltre ulteriori sanzioni e accessori di legge;
2. Compensa per un terzo le spese di lite e condanna Brenta s.r.l. a rifondere all'INPS i restanti due terzi che liquida in € 1.180 per il primo grado e in € 1.282 per il secondo, oltre accessori e rimborso di legge e rimborso di due terzi del contributo unificato;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante incidentale, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/10/2023.

Il Consigliere estensore
dott. Rosario Murgida

Il Presidente
dott.ssa Gabriella Portale